

## **REGOLAMENTO PER LA SOSTA DEI RESIDENTI SU STALLI RISERVATI (strisce gialle)**

Sistema delle Micro-Zone Codici-Via e disciplina integrata delle Aree di Rilevanza Urbanistica

*(Testo definitivo coordinato con D.C.C. n. 30/2019 e D.G.C. n. 139/2019)*

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .... del .....*

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Questo regolamento disciplina l'accesso, l'utilizzo e il controllo degli stalli di sosta riservati ai residenti, contraddistinti da segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo, nonché i criteri per il rilascio dei relativi contrassegni di sosta.
2. Questo regolamento:
  - sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/10/2019;
  - si coordina con le linee guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 01/10/2019 in materia di viabilità urbana ed extraurbana e di rimodulazione delle aree di parcheggio.
3. Le finalità del regolamento sono:
  - garantire ai residenti la possibilità di sosta nelle aree soggette a maggiore pressione turistica e a limitata disponibilità di stalli pubblici;
  - organizzare la sosta in modo equo, trasparente e proporzionato, differenziando le varie parti del territorio comunale;
  - migliorare la vivibilità dei rioni e delle frazioni, riducendo la ricerca impropria del parcheggio e i conflitti tra residenti;
  - assicurare coerenza tra disciplina della sosta, piano della viabilità e caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio comunale.

### **Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione**

1. Ai fini di questo regolamento, il territorio comunale è articolato nelle seguenti aree di rilevanza urbanistica:
  - Rioni urbani: Centro, Palau Vecchio, Stazione, Capo d'Orso;
  - Frazioni: Barrabisa, Capannaccia, Capo d'Orso;
  - Aree esterne: agro, comparti agrari, lottizzazioni e aree non comprese nei rioni o nelle frazioni.
2. Nei rioni urbani la sosta dei residenti è regolata mediante il sistema delle micro-zone Codici-Via.
3. Nelle frazioni di Barrabisa, Capannaccia, Capo d'Orso e nelle aree esterne il rilascio del bollino residenti continua ad essere consentito secondo le regole di questo regolamento, pur non applicandosi a tali ambiti la micro-zonizzazione Codici-Via, salvo diversa successiva disciplina dell'Amministrazione.

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini di questo regolamento si intende per:

1. **residenti:** le persone fisiche con residenza anagrafica nel Comune di Palau e stabile dimora nell'immobile per il quale si richiede il contrassegno;
2. **bollino residenti:** il contrassegno rilasciato dal Comune che abilita alla sosta negli stalli riservati, secondo l'ambito territoriale e le condizioni stabilite da questo regolamento;
3. **micro-zona Codice-Via:** la singola via del rione urbano, identificata da un codice alfanumerico univoco e riportata nell'Allegato A;
4. **stallo riservato:** qualunque posto auto ricompreso nell'area di sosta riservata ai residenti dell'ambito territoriale o della micro-zona di riferimento;
5. **aree esterne:** le zone fuori dai rioni e dalle frazioni, come individuate dagli atti comunali di pianificazione e viabilità.

## **TITOLO II – SISTEMA DELLE MICRO-ZONE (CODICI-VIA)**

### **Art. 4 – Istituzione delle micro-zone Codici-Via nei rioni urbani**

1. Nei rioni urbani di cui all'art. 2, comma 1, la sosta dei residenti è regolata mediante micro-zone coincidenti con la singola via, identificate da un Codice-Via.
2. L'elenco ufficiale delle vie e dei rispettivi Codici-Via è riportato nell'Allegato A – Tabella Codici-Via, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo regolamento.
3. Il sistema Codici-Via sostituisce, per i rioni urbani, la precedente macro-zonizzazione di cui al regolamento approvato con D.C.C. n. 30/2019.

### **Art. 5 – Natura del titolo di sosta**

1. Il bollino residenti costituisce titolo abilitativo alla sosta negli stalli riservati, secondo l'ambito territoriale o il Codice-Via indicato nel contrassegno.
2. Il bollino è facoltativo, non obbligatorio, ed è rilasciato esclusivamente su richiesta dell'interessato.
3. Il bollino è oneroso ed è subordinato al pagamento del canone e dei diritti eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Il bollino non attribuisce alcun diritto esclusivo sul singolo stallone e non costituisce concessione di suolo pubblico, ma abilita esclusivamente all'uso degli stalli appartenenti all'ambito di riferimento.
5. I residenti che non richiedono il bollino restano assoggettati alla disciplina ordinaria della sosta nelle aree libere o a pagamento.

### **TITOLO III – TIPOLOGIE DI BOLLINO, REQUISITI E RILASCIO**

#### **Art. 6 – Tipologie di bollino**

1. Sono previste le seguenti tipologie di bollino:
  - a) bollino annuale per i rioni, valido negli stalli riservati della micro-zona Codice-Via corrispondente alla via di residenza;
  - b) bollino annuale per le frazioni, valido negli stalli o negli ambiti territoriali eventualmente individuati per la frazione di appartenenza;
  - c) bollino semestrale/stagionale per le aree esterne, valido secondo gli ambiti e le modalità stabilite dagli atti attuativi dell'Amministrazione.
2. Le modalità di rilascio, la durata e l'ambito di utilizzo delle varie tipologie di bollino possono essere ulteriormente precisate con deliberazione della Giunta Comunale e con ordinanza dirigenziale attuativa.

#### **Art. 7 – Requisiti per il rilascio**

1. Può ottenere il bollino il richiedente che:
  - sia residente nel Comune di Palau;
  - abbia stabile dimora nell'immobile per il quale richiede il contrassegno;
  - non disponga, per sé o per il proprio nucleo familiare, di garage, autorimessa, posto auto privato o area privata idonea alla sosta del veicolo, come meglio definito al comma 3 del successivo articolo 10;
  - sia proprietario del veicolo ovvero titolare di contratto di leasing o noleggio a lungo termine;
  - sia in possesso di patente di guida in corso di validità e della documentazione di circolazione e assicurativa del veicolo.
2. Il rilascio del bollino è consentito per un solo stallone per nucleo familiare, da ogni automezzo (se più di uno) appartenente allo stesso nucleo, salvo diversa disposizione motivata dell'Amministrazione per situazioni eccezionali previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 – Veicoli ammessi**

1. Il bollino può essere rilasciato esclusivamente per:
  - autovetture immatricolate per trasporto persone;
  - motocarrozze;
  - altri veicoli leggeri espressamente ammessi dagli atti attuativi.
2. Non possono essere abbinati al bollino: camion, minibus, autobus, carrelli, camper, caravan, roulotte e altri veicoli incompatibili con la destinazione degli stalli riservati.

#### Art. 9 – Procedura di rilascio

1. La richiesta di rilascio del bollino deve essere presentata al Comune mediante la modulistica di cui all'**Allegato B**.
2. Alla domanda devono essere allegati, nei modi stabiliti dagli uffici competenti:
  - documento di identità;
  - documentazione del veicolo;
  - patente di guida;
  - attestazione assicurativa;
  - ricevuta dei pagamenti dovuti;
  - marca da bollo, se prevista.
3. Gli uffici competenti verificano la sussistenza dei requisiti e provvedono al rilascio del bollino.
4. L'importo dei diritti di istruttoria e del canone annuale o semestrale/stagionale è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 10 – Contenuto, validità e rinnovo del bollino residenti

1. Il bollino riporta almeno:
  - il Codice-Via o l'ambito territoriale di riferimento;
  - il numero progressivo del contrassegno;
  - il periodo di validità;
  - il riferimento al veicolo autorizzato (targa).
2. Il bollino deve essere esposto sul parabrezza anteriore del veicolo in modo ben visibile.
3. Il bollino ha validità:
  - annuale, per rioni e frazioni, solo per le persone fisiche titolari di prima casa, con residenza e domicilio nel Comune di Palau, anche se in possesso di garage, autorimesse e/o aree private (in proprietà, locazione o altre modalità) utilizzabili come parcheggio privato, per i veicoli eccedenti i posti auto o box posseduti. L'assenza assoluta di autorimessa da parte del richiedente determina priorità di assegnazione del bollino. I soli utenti residenti/domiciliati nelle frazioni e nei rioni con abbonamento annuale, in subordine alla disponibilità di posti auto e previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, possono parcheggiare negli stalli riservati gialli.
  - semestrale/stagionale, per le aree esterne all'abitato urbano, solo per le persone fisiche titolari di prima casa, con residenza e domicilio nel Comune di Palau, salvo diversa disciplina della Giunta. I residenti delle aree esterne possono utilizzare gli stalli di colore blu.
4. La scadenza ordinaria del bollino è fissata al 1° giugno di ogni anno, salvo diversa indicazione negli atti attuativi.

5. Il rinnovo del bollino è subordinato alla permanenza dei requisiti e al pagamento del canone dovuto.
6. Le dimensioni e tipologia tecnica dei bollini sono approvate con ordinanza dirigenziale del responsabile del settore competente, sulla base delle indicazioni di massima adottate con delibera di Giunta comunale.

**Art. 11 – Smarrimento, furto, deterioramento e decesso**

1. In caso di deterioramento o danneggiamento del bollino che ne comprometta la leggibilità, il titolare deve richiederne la sostituzione al Comune, previo pagamento dei diritti eventualmente previsti.
2. In caso di furto o smarrimento del bollino, il titolare deve presentare denuncia alle autorità competenti e richiedere al Comune il rilascio del duplicato.
3. In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti a restituire il bollino all'ufficio che lo ha rilasciato entro sessanta giorni.

**TITOLO IV – EFFETTI DEL BOLLINO E DISCIPLINA DELLA SOSTA**

**Art. 12 – Ambito di utilizzo del bollino**

1. Il bollino residenti per i rioni consente la sosta esclusivamente negli stalli contrassegnati con il Codice-Via corrispondente alla via di residenza.
2. Il bollino per le frazioni consente la sosta secondo l'ambito territoriale individuato per la frazione di appartenenza negli atti attuativi.
3. Il bollino semestrale/stagionale per le aree esterne consente la sosta nei limiti e nelle modalità stabilite dagli atti attuativi, anche in aree urbane individuate dall'Amministrazione.
4. Il bollino, nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale e dagli atti attuativi, può inoltre comportare:
  - esenzione dal pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge;
  - per i residenti delle frazioni e delle aree esterne, possibilità di sosta temporanea gratuita nei parcheggi a pagamento dell'area urbana per un massimo di quattro ore consecutive, con esposizione del disco orario.
5. Le agevolazioni di cui al comma 4 possono essere modificate, sospese o ridefinite dalla Giunta Comunale o dall'ordinanza dirigenziale attuativa in relazione alle esigenze stagionali, tariffarie e organizzative.
6. Qualora, nella micro-zona Codice-Via di riferimento, non risultino strutturalmente disponibili stalli riservati alla sosta dei residenti, il titolare di bollino può presentare istanza motivata all'ufficio comunale competente per essere autorizzato, in via subordinata e previa verifica della disponibilità complessiva, alla sosta negli stalli riservati di una delle vie immediatamente adiacenti a quella di residenza.

#### Art. 13 – Regole di utilizzo degli stalli riservati

1. Gli stalli riservati possono essere utilizzati esclusivamente dai residenti muniti di bollino valido.
2. È vietato:
  - sostare senza bollino;
  - sostare in stalli appartenenti a un Codice-Via o a un ambito territoriale diverso da quello assegnato;
  - utilizzare il bollino su veicoli diversi da quello autorizzato;
  - cedere o trasferire a terzi il bollino;
  - sostare durante le operazioni di pulizia stradale, manutenzione ordinaria o straordinaria, o in presenza di divieti temporanei disposti con apposita segnaletica o ordinanza.

#### Art. 14 – Pulizia, manutenzione, divieti temporanei e assenza di custodia

1. In occasione di pulizia delle strade, manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi di pubblica utilità o esigenze istituzionali eccezionali, i titolari del bollino devono rimuovere il proprio veicolo dagli stalli riservati entro i termini indicati negli avvisi o nelle ordinanze.
2. Nessun rimborso, totale o parziale, del canone può essere richiesto al Comune nei casi di temporanea impossibilità di utilizzo degli stalli per le ragioni di cui al comma 1.
3. Le aree di sosta riservate non sono custodite. Nessun danno al veicolo può essere imputato all'Amministrazione per il solo fatto dell'utilizzo dello stallo riservato.
4. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di occupazione abusiva dello stallo da parte di soggetti non aventi titolo o di mancato tempestivo intervento degli organi preposti.

#### Art. 15 – Segnaletica e atti attuativi

1. Gli stalli riservati sono contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore giallo e da segnaletica verticale riportante il Codice-Via o l'ambito territoriale di riferimento.
2. La segnaletica deve essere conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione.
3. La concreta istituzione, modifica o soppressione degli stalli e della relativa segnaletica avviene con ordinanza dirigenziale del responsabile del settore competente.

## **TITOLO V – PRIORITÀ E GRADUATORIE**

### **Art. 16 – Criteri di priorità**

1. Qualora il numero delle domande ammissibili ecceda il numero degli stalli o dei bollini disponibili per il relativo ambito territoriale, si procede alla formazione di graduatoria.
2. Costituiscono criteri di priorità:
  - età pari o superiore a 70 anni;
  - appartenenza a categorie protette;
  - stabile dimora per l'intero anno nell'immobile di riferimento;
  - altri criteri integrativi eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Per garantire l'equità tra i residenti, può essere adottato un sistema di rotazione annuale dei beneficiari nei casi di insufficienza strutturale degli stalli disponibili.

## **TITOLO VI – DISCIPLINA SPECIFICA DI FRAZIONI E AREE ESTERNE**

### **Art. 17 – Frazioni di Barrabisa, Capannaccia, Capo d'Orso**

1. Le frazioni di Barrabisa, Capannaccia e Capo d'Orso, pur non essendo suddivise in micro-zone Codici-Via, mantengono il diritto alla richiesta del bollino residenti.
2. I residenti delle frazioni possono ottenere il bollino annuale secondo i requisiti generali di questo regolamento.
3. L'ambito di validità della sosta e le eventuali agevolazioni accessorie per le frazioni sono definiti dagli atti attuativi dell'Amministrazione.

### **Art. 18 – Aree esterne**

1. I residenti delle aree esterne possono ottenere un bollino semestrale/stagionale secondo i criteri di questo regolamento.
2. Le modalità di utilizzo del bollino nelle aree esterne, compresa l'eventuale sosta in aree urbane o in parcheggi a pagamento, sono determinate dalla Giunta Comunale e dall'ordinanza dirigenziale attuativa.

## **TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 19 – Controlli**

1. Il controllo sul rispetto di questo regolamento compete al Settore Vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Locale verificano:
  - la validità del bollino;
  - la corrispondenza tra il veicolo, il titolo esposto e il relativo Codice-Via o ambito territoriale;

- la permanenza delle condizioni di utilizzo previste da questo regolamento.

#### Art. 20 – Sanzioni e revoca

1. Le violazioni a questo regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, unitamente al costo dell'azione di rimozione da parte del carro attrezzi.
2. Nei casi stabiliti dalla legge, è prevista la rimozione forzata del veicolo. Il titolare di contrassegno di sosta che dovesse trovare lo spazio nella microzona occupato da vettura non autorizzata, potrà contattare la polizia locale o altri servizi di segnalazione pubblica per segnalarne l'abuso.
3. L'uso improprio del bollino, la falsificazione, la cessione a terzi o la perdita dei requisiti comportano la revoca del contrassegno, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### Art. 21 – Aggiornamento degli allegati e modifiche operative

1. La Giunta Comunale può aggiornare gli allegati a questo regolamento, compresi l'Allegato A e l'Allegato B, nonché ridefinire importi, modalità operative e ambiti accessori di utilizzo dei bollini.
2. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, modificare le zone individuate nel piano parcheggi e gli ambiti di validità dei bollini, nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento.

#### Art. 22 – Abrogazioni e regime transitorio

1. Con l'entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il regolamento approvato con D.C.C. n. 30/2019.
2. I bollini e le autorizzazioni precedentemente rilasciati restano validi fino alla data di piena attivazione del sistema Codici-Via e delle nuove modalità attuative.

#### Art. 23 – Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. La concreta efficacia operativa delle disposizioni relative agli stalli riservati e ai Codici-Via decorre dall'adozione della relativa ordinanza dirigenziale attuativa.

## ALLEGATI

- **Allegato A** – Tabella Codici-Via
- **Allegato B** – Modulistica per il rilascio del bollino residenti